



**Azienda Speciale Consortile**

**Servizi Sociali e Socio-Sanitari, Formazione Professionale, Orientamento e Servizi al Lavoro**

Via Lombardia, 59 – 20832 Desio (MB) - tel. 036239171 - fax 0362391720

PEC: [amministrazione@pec.codebri.mb.it](mailto:amministrazione@pec.codebri.mb.it) sito : [www.consorziodesiobrianza.it](http://www.consorziodesiobrianza.it)

Codice Fiscale 91005610158 – Partita IVA 00988950960

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E  
PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA  
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI  
SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI**

(art. 23, c. 15, D.Lvo 18.4.2016, n. 50)

**C.I.G. 7654404600**

## INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
- ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 3 - OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO
- ART. 4 - REVISIONE PREZZI
- ART. 5 - MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO
- ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 7 - OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 8 - ANTICIPAZIONI
- ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO
- ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO
- ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
- ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 17 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE
- ART. 18 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE
- ART. 19 - SUBAPPALTO
- ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA
- ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 24 – GESTIONE DEI SINISTRI
- ART. 25 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
- ART. 26 - RISERVATEZZA
- ART. 27 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
- ART. 28 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
- ART. 29 - RISERVE E RECLAMI – PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE
- ART. 30 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
- ART. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 32 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 33 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
- ART. 34 - FORO COMPETENTE
- ART. 35 - MODALITA' DI APPALTO
- PARTE TECNICA**
- ART. 36 – NORME GENERALI
- ART. 37 – PRESTAZIONI DA ESEGUIRSI

#### ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento **dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.**, come successivamente dettagliato. Non sono previste prestazioni secondarie.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

#### ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 24 mesi prorogabili e precisamente dal 2 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, o se l'aggiudicazione intervenga dopo tale data, dal giorno di effettivo inizio del servizio e per i successivi 24 mesi con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

#### ART. 3 - OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO

La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di 24 mesi successivi a quelli previsti al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto.

L'opzione va esercitata non oltre il termine della fine del mese di luglio precedente l'anno per il quale si intende prorogare il contratto.

Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

#### ART. 4 - REVISIONE PREZZI

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

#### ART. 5 - MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO

Le modalità e tempi di intervento delle prestazioni sono quelle indicate nella Parte Tecnica del presente Capitolato presentato in sede di gara.

#### ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per svolgere le prestazioni contrattuali, l'Impresa aggiudicataria si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale.

L'Impresa aggiudicataria dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici assicurativi e previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo contratto.

L'Impresa aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed, in particolare, il disposto dell'art. 4, comma 2, lettere a, b e c, nonché le norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, dotando il personale, ove necessita, di mezzi di protezione idonei in relazione ai servizi da svolgersi.

Il CoDeBri è sollevato da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, e la responsabilità verso terzi.

#### ART. 7 - OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto. Il servizio dovrà essere conforme a quanto riportato nel presente capitolato. Qualora l'aggiudicatario senza giustificati motivi non adempia alle condizioni indicate nel presente capitolato, potrà incorrere nella risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

Eventuali spese aggiuntive non concordate con il CoDeBri rimarranno a carico della ditta aggiudicataria.

Al fine di non creare disservizi all'attività del CoDeBri l'aggiudicatario dovrà garantire il suddetto servizio ininterrottamente per tutta la durata del contratto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo altresì di eseguire il servizio secondo le modalità riportate nel presente capitolato.

In caso di aggiudicazione l'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante il nominativo oppure i nominativi dei referenti del servizio.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato.

L'Impresa aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il corrispettivo fissato in sede di offerta deve rimanere invariato per tutta la durata contrattuale.

L'Aggiudicatario comunicherà ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari.

L'Aggiudicatario deve inoltre garantire contatti con il CoDeBri sempre attivi e funzionanti, quali un numero di telefono fisso e mobile, un numero di fax, un indirizzo di posta elettronica.

L'Aggiudicatario è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose del CoDeBri nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente appalto, anche se per fatto dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del CoDeBri da qualsiasi responsabilità eventuale al riguardo.

Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del

TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

#### ART. 8 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

#### ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei trimestrali posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti nel trimestre di riferimento. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- tabella riassuntiva delle attività svolte nel trimestre di riferimento;

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 30 giorni successivi al termine del trimestre di cui al comma 1 è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura : «prestazioni a tutto il .....» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni favore dell'appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura, attraverso il canale elettronico, da parte dell'Impresa aggiudicataria dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

Il CoDeBri procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa aggiudicataria avrà cura di indicare in fattura.

Il CoDeBri declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

#### ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

#### ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

#### ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

#### ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

#### ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e smi la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

#### ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito **verbale di avvio dell'esecuzione** del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre

circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lvo n. 50/16 e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, c. 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

#### ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

#### ART. 17 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

#### ART. 18 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2. la modifica non altera la natura generale del contratto.
- c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1. all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;
  2. nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
- d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

1. ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
2. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante gli ingiunge l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

#### ART. 19 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione deve svolgere le seguenti funzioni:

- a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i;
- b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.

#### ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 c. 1 lett. d) del D.lgs. 50/16 e s.m.i a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione

#### ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc

comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa aggiudicataria entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Stazione Appaltante.

Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa aggiudicataria per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa aggiudicataria è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Stazione Appaltante.

#### ART. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa aggiudicataria assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Stazione Appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile al CoDeBri o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del CoDeBri e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, adeguato ai rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto e valido per l'intero servizio affidato. Nel caso si verificino danni che eccedano i massimali assicurati, l'obbligo risarcitorio per il residuo graverà sulla Ditta aggiudicataria.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal CoDeBri ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Stazione Appaltante, per fatto e colpa dell'Impresa aggiudicataria.

#### ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e smi si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero).

#### ART. 24 – GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere **processo verbale** alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### ART. 25 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/16 e smi.]

#### ART. 26 - RISERVATEZZA

L'Impresa aggiudicataria ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal CoDeBri per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del CoDeBri.

L'Impresa aggiudicataria è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del CoDeBri. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

## ART. 27 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	- Art. Capitolato - Disciplinare	Penale
Omissione e/o violazione di obblighi e scadenze previste nel Capitolato	art. 37 del Capitolato	0,3 per 1000 dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione e/o esecuzione della prestazione, a decorrere dalla data che verrà indicata dal CoDeBri
Personale inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella prevista nel Disciplinare di gara	Disciplinare di gara	€ 500,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

## ART. 28 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

<b>Grave errore</b>
cessione del contratto, salvo i casi consentiti dalla legge o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'impresa
dopo l'applicazione di 5 (cinque) penalità, per lo stesso tipo di infrazione nel corso della durata del contratto e, comunque, nel caso che la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto
in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali
mancata nomina o sostituzione del Medico Competente
mancata nomina o sostituzione del RSPP

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

#### ART. 29 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

#### ART. 30 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La ditta appaltatrice nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. 231/2001 e smi adottato dalla Stazione appaltante e pubblicato sul sito internet aziendale.

#### ART. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa aggiudicataria verranno trattati dal CoDeBri per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa aggiudicataria ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla Stazione Appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

#### ART. 32 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata. Sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa aggiudicataria assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del CoDeBri.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.

A titolo indicativo le spese si quantificano in Euro 300,00, oltre le spese di registrazione e valori bollati.

#### ART. 33 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa aggiudicataria dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa aggiudicataria dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

#### ART. 34 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

#### ART. 35 – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e smi e con applicazione del criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi valutata da una commissione giudicatrice sulla base dei seguenti elementi di valutazione e relativi punteggi, per un totale di max 100 punti, attribuiti come di seguito specificato:

**A - OFFERTA TECNICA max 70 punti**

**B - OFFERTA ECONOMICA max 30 punti**

Gli elementi di valutazione che saranno applicabili e le relative modalità di valutazione sono indicate nel Disciplinare di Gara.

### **PARTE TECNICA**

#### ART. 36 – NORME GENERALI

Le attività del servizio sono sommariamente di seguito indicate:

1. Prestazioni del “Medico Competente” ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dalle procedure di sorveglianza sanitaria vigenti in materia;

2. Assunzione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con i compiti e le attribuzioni derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. Attività di formazione ed informazione del personale dell'Ente, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

#### ART. 37 – PRESTAZIONI DA ESEGUIRSI

Prestazioni connesse al servizio di **MEDICO COMPETENTE** e alla **SORVEGLIANZA SANITARIA**, e precisamente:

- a) accertamenti medici preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati al fine di valutare la loro idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica preventiva in fase pre-assuntiva tesa a valutare l'idoneità alla mansione specifica;
- c) accertamenti medici periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) accertamenti medici su richiesta dei singoli lavoratori, alle condizioni indicate dalla normativa;
- e) accertamenti medici in occasione di cambio della mansione;
- f) accertamenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- g) identificazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, sulla base delle indicazioni di indirizzo e obbligo normativo;
- h) tutte le attività attribuite al Medico Competente dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 25 del D. Lgs. 81/08 e smi;
- i) attività dei medici specialisti nonché accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente finalizzati alla formulazione dei giudizi di idoneità secondo il piano aziendale di sorveglianza sanitaria predisposto dal Medico Competente in collaborazione con l'Ufficio Personale del CoDeBri;
- j) partecipazione alla Riunione Periodica (Art.35 del D.Lgs.81/08 e smi);
- k) elaborazione ed invio della relazione sanitaria annuale - allegato 3 – (Art. 40 del decreto legislativo 81/2008 e smi).

Le prestazioni riguardano complessivamente:

- n. 130 dipendenti del CoDeBri con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato inquadrati in ogni categoria contrattuale e profilo sanitario, come indicato nella tabella;
- n. 200 allievi della formazione professionale che sono inseriti in Aziende per le attività di tirocinio formativo e di orientamento;
- tutti coloro che sono equiparati ai sensi della normativa vigente ai "lavoratori" (esempio personale somministrato).

Descrizione tipologia mansioni del personale aziendale:

<b>Categoria Giuridica</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>T.I.</b>	<b>T.D.</b>	<b>Somm.</b>	<b>TOTALE</b>
Dirigente	Direttore Generale		1		1
D.3	Direttore di Area	3			3
D.3	Psicologo	1			1
D.1	Specialista dei servizi	14			14
D.1	formatore specialista	3	5		8
D.1	Assistenti Sociali		5		5

D.1	Specialista servizi giuridici		1		1
C.1	Educatore professionale	27		10	37
C.1	Educatore spazio neutro	2			2
C.1	Formatore/Orientatore/Tutor	11	5	1	17
C.1	Orientatore Servizi al Lavoro	10	4		14
C.1	Assistente amministrativo gestionale	10	1	1	12
C.1	Assistente informatico	2	1		3
B.3	Operatore Socio Sanitario	4			4
B.3	Collaboratore tecnico di supporto	1			1
B.3	Collaboratore Amministrativo/Gestionale	2	3	2	7
B.3	Collaboratore Informatico	0			0
B.1	Ausiliario Socio Assistenziale	9			9
B.1	Operatore Servizi di Supporto	5		2	7
<b>TOTALE con contratto a tempo indeterminato</b>		<b>104</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>146</b>

Quantità e tipologia degli accertamenti sanitari previsti nel biennio:

- n. 225 Visite mediche pre-assuntive, nelle visite mediche pre-assuntive sono ricomprese anche le visite per gli allievi dei corsi di formazione in tirocinio presso Aziende diverse;
- n. 70 Visite mediche periodiche per le figure professionali di Educatore Professionale, Ausiliario Socio Assistenziale e Operatore Socio Sanitario dei Centri Diurni per Disabili, per addetti ai videoterminali ecc.;
- n. 20 Uscite medico per effettuazione delle visite mediche;
- n. 8 Uscite personale sanitario per accertamenti strumentali;
- n. 180 esame audiometrico per gli allievi dei percorsi Elettrici e Meccanici;
- Esami ematochimici ed urine per circa 50 dipendenti in sorveglianza sanitaria per le figure professionali di Educatore Professionale, Ausiliario Socio Assistenziale e Operatore Socio Sanitario dei Centri Diurni per Disabili: Anti HCV 3.0, Creatininemia, Emocromocitometrico, Esame urine standard, Gamma GT, HBcAb HBe AG e Transaminasi GOT-GPT.

La tipologia delle visite e degli esami come anche il numero delle stesse sul biennio è puramente indicativo e sarà utilizzato per la comparazione delle offerte pervenute.

Si chiede pertanto di allegare all'offerta un listino completo dei prezzi con indicazione dello sconto offerto anche per altre tipologie di visite ed esami.

**LE PRESTAZIONI, OGGETTO DELL'APPALTO, DOVRANNO ESSERE RESE PRESSO LE SEDI AZIENDALI. LA MANCANZA DI TALE CONDIZIONE COSTITUISCE MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI GARA.**

Per adempiere alle prestazioni del Medico competente e di Sorveglianza Sanitaria il soggetto aggiudicatario metterà a disposizione un Medico abilitato all'esercizio di Medico Competente, eventualmente coadiuvato da Medici specialisti e da personale paramedico e di segreteria.

L'Aggiudicatario si impegna a sviluppare e a realizzare un archivio informatico per la gestione della Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti del CoDeBri.

L'Aggiudicatario metterà a disposizione, in numero idoneo e con capacità adeguate, il personale necessario ad assicurare la gestione della Banca Dati e a garantire i rapporti con la struttura di supporto al Datore di Lavoro.

L'Aggiudicatario si impegna a prendere in carico tutte le cartelle di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti del CoDeBri, a catalogare le stesse (a cura di personale sanitario autorizzato) a creare un archivio informatico e cartaceo corredato di un indice per l'individuazione della cartella sanitaria di ciascun dipendente, salvo diversi accordi con il S.P.P. (Servizio di Prevenzione Protezione) dell'ente.

Gli accertamenti di Sorveglianza Sanitaria saranno effettuati sulla base di un calendario predisposto dall'Aggiudicatario e sottoposto preventivamente alla verifica del Servizio Risorse Umane.

Il calendario dovrà contenere l'indicazione nominativa e la data di nascita dei lavoratori, distinti per tipologia di rischio, che dovranno sottoporsi agli accertamenti sanitari.

L'Aggiudicatario provvederà a inoltrare al lavoratore, attraverso il Datore di Lavoro, il giudizio di idoneità e la copia della documentazione sanitaria riguardante gli accertamenti eseguiti.

La consegna e/o l'invio dei predetti atti dovrà essere sempre effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

L'Aggiudicatario si impegna a custodire le cartelle sanitarie e dei rischi in idonei locali, con le modalità di archiviazione prima descritte, assicurando, comunque, il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy, e autorizzando in qualsiasi momento il Medico competente e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nelle modalità previste dalla legge, all'accesso e al prelievo della documentazione sanitaria. I locali destinati ad archivio dovranno essere dotati di strumenti di prevenzione incendi attivi e passivi e provvisti delle certificazioni tecnico amministrative necessarie.

L'Aggiudicatario si impegna a produrre la documentazione sanitaria, in formato cartaceo, in duplice copia.

Il personale di segreteria necessario per le attività previste dal presente capitolato è a carico dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario riconosce al Datore di Lavoro del CoDeBri la facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione dei soggetti rivelatisi non idonei alla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Per quanto non espressamente previsto in ordine alle modalità di esecuzione e alla tempistica delle prestazioni, le attività che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dell'appalto dovranno essere concordate con il/i datore/i di lavoro.

Si precisa che per l'esecuzione delle attività descritte nel presente articolo non sarà corrisposto alcun importo aggiuntivo essendo le stesse comprese nell'importo stimato dell'appalto.

#### Prestazioni connesse al **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**, e precisamente:

L'incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i., in particolare dagli artt.33-37, a carico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché del supporto al Datore di Lavoro nello svolgimento dei compiti suoi propri ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato, e precisamente:

1. assunzione del ruolo di R.S.P.P.;
2. aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs 81/2008 (aggiornamento dell'anagrafica, della sezione valutativa, degli allegati tecnico-documentali, del monitoraggio delle fonti di rischio, delle misure di prevenzione). L'aggiornamento del documento deve essere immediatamente effettuato in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2 del sopracitato articolo;
3. valutazione anche strumentale del rischio di esposizione a rumore in ambiente di lavoro (es. laboratori didattici: Meccanica, Falegnameria, Saldatura) Titolo I art. 18 – comma 2 e Titolo VIII capo II del D.Lgs. 81/08 come corretto dal D.Lgs. 109/09 (valutazione da effettuarsi ogni quattro anni - ultima valutazione effettuata nel 2016);

4. valutazione del rischio chimico ai sensi dell'art. 28 e art. 223 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , aggiornato ai regolamenti UE n. 453/2010 e CE n. 1272/2008 (REACH E CLP);
5. valutazione dei rischi lavoratrici gestanti e puerpere ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.Lgs. 151/2001;
6. valutazione del rischio dello stress lavoro-correlato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., titolo I, sezione II – valutazione dei rischi, art. 17 e 28 - Oggetto della valutazione dei rischi, comma 1-bis come da procedure guida INAIL (valutazione da effettuarsi ogni due anni – ultima valutazione effettuata nel 2018);
7. valutazione del rischio da utilizzo di videoterminali (vdt) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., artt. 17, 28 c. 1 e 2, Titolo VII, art. 174, c. 1;
8. valutazione del rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi (art. 28 e titolo VI art. 169 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (per movimentazione manuale dei carichi occorre anche considerare una specifica valutazione per le figure professionali in servizio presso i Centri Diurni per Disabili);
9. valutazione del rischio di esposizione a vibrazioni in ambiente di lavoro ai sensi del titolo VIII, capo III, del D.Lgs. 81/2008 (valutazione da effettuarsi ogni quattro anni - da effettuarsi nell'anno 2019);
10. identificazione dell'esposizione e valutazione qualitativa dei rischi di esposizione a campi elettromagnetici (CEM) in applicazione del capo IV del titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
11. aggiornamento dei Piani di Emergenza, ai sensi del D.M. 10/03/1988 per le sedi aziendali compresi di planimetrie (da effettuarsi nell'anno 2019);
12. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
13. elaborazione di procedure di sicurezza in materia di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei locali per le varie attività svolte dall'Ente;
14. effettuazione delle esercitazioni antincendio, con relative prove di evacuazione, svolte secondo le scadenze previste dalla normativa vigente, per assicurare la diffusione del corretto comportamento da seguire in casi di emergenza tra tutti i soggetti coinvolti nella attività lavorative relative alla propria sede di lavoro, previo incontro con gli addetti alle squadre antincendio/evacuazione, finalizzato all'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prove e previo incontro formativo con i lavoratori partecipanti alla prova di evacuazione, con successiva registrazione dell'esito delle stesse;
15. redazione del Piano di formazione ed addestramento, individuando i protocolli specifici per Datore di lavoro, preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori, con particolare attenzione a quelli esposti a rischi specifici (video terminalisti, manutentori, personale che utilizza dispositivi di protezione individuale), addetti antincendio, addetti squadre di gestione dell'emergenza e di primo soccorso. Nel Piano di formazione dovranno essere inoltre indicati: la tipologia dei corsi di formazione da svolgere per ciascuna mansione omogenea individuata; la durata di ciascun corso, l'indicazione dei partecipanti a ciascun corso; le modalità di svolgimento, la metodologia per valutare l'efficacia dell'azione formativa e il grado di soddisfazione. Il Piano formativo dovrà essere adeguato e aggiornato annualmente e comunque ogni volta che specifiche esigenze lo richiedano, in relazione alla costituzione di nuovi rapporti di lavoro, a trasferimenti o cambi di mansione, all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, sulla base dell'evoluzione dei rischi esistenti e valutati;
16. consulenza tecnica per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché modalità di utilizzo;
17. assistenza al Datore di lavoro per la redazione del documento unico di valutazione dei rischi in caso di appalto di servizi e/o opere (DUVRI) particolarmente complessi;
18. collaborazione ed interrelazione con il datore di lavoro, il medico competente, e gli addetti al servizio prevenzione e protezione;

19. partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla riunione periodica di cui all'art.35 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
20. espletamento degli adempimenti burocratici previsti dalla legislazione vigente ivi incluso ogni onere derivante da interpretazione, applicazione della stessa oltre che da norme e regolamenti;
21. consulenza tecnica in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza;
22. assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza sul lavoro;
23. supporto tecnico al Datore di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai rapporti istituzionali con gli enti pubblici deputati al controllo e alla vigilanza sul territorio;
24. assistenza per la gestione dei rapporti con gli enti preposti al controllo del territorio in materia di igiene e sicurezza del lavoro (ATS, VV.FF. ISPSEL, Ispettorato del Lavoro, INAIL) e presenza in loco del RSPP in caso di visite ispettive ed in caso di incidenti, infortuni o situazioni particolari;
25. supporto ai datori di lavoro in merito alla corretta informazione, formazione e prescrizioni ai dipendenti circa le modalità di svolgimento delle proprie attività;
26. indagini di igiene industriale, **strumentale** per i laboratori della sede di Via Lombardia n. 59 a Desio (MB) ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 81/08 (da effettuarsi nell'anno 2020);
27. indagini ambientali **strumentali** nei locali della sede consortile di Via Lombardia n. 59 a Desio M.B. (struttura di tre piani superficie Tot. 4000 mq) ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 81/08 (da effettuarsi nell'anno 2019);
28. verifica Messa a Terra ai sensi del D.P.R. 462/01 (da effettuarsi nell'anno 2019);
29. monitoraggio legionella ai sensi delle "Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi" approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 07 maggio 2015, la "Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento dell'aria" sancita dalla Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 (da effettuarsi con cadenza annuale);

Gli ambienti di lavoro sui quali l'RSPP dovrà espletare la propria attività sono posti nelle seguenti sedi aziendali:

Centro Diurno per Disabili di Cesano Maderno – Via Col di Lana n. 13
Centro Diurno per Disabili di Desio – Via Santa Liberata n. 54
Comunità Socio Sanitaria "SOLELUNA" di Desio – Via Santa Liberata n. 52
Centro Diurno per Disabili di Muggiò – Via Dante n. 5
Centro Diurno per Disabili di Nova Milanese – Via Brodolini n. 2
Centro Diurno Integrato di Desio – Corso Italia n. 66
Sede Centrale Azienda di Desio – Via Lombardia n. 59
Spazio Neutro di Muggiò – Via Federico Confalonieri n. 2

Il CoDeBri potrà chiedere al RSPP l'effettuazione di sopralluoghi straordinari che si intendono compresi nell'importo contrattuale; l'RSPP dovrà garantire la presenza presso la sede indicata entro 48 ore dalla chiamata, quando l'intervento sia ritenuto urgente, ed entro le 72 ore in tutti gli altri casi.

La persona individuata quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi s'impegna ad essere presente, negli ambienti di lavoro, per almeno 10 mezze giornate nel corso dell'anno.

Il servizio di RSPP dovrà essere espletato da persona fisica in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.32 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. e nominativamente indicata in sede di presentazione di offerta, con la specificazione delle qualificazioni professionali e dell'esperienza maturata.

Il tecnico incaricato dovrà allegare apposita dichiarazione di accettazione alla nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, nel caso in cui il soggetto proposto dalla ditta aggiudicataria non fosse ritenuto idoneo per motivi collegati all'esperienza maturata nel settore della sicurezza o a prestazioni ritenute inadeguate dal Datore di lavoro, questi dovrà essere sostituito con altro soggetto e successivamente, se accettato, designato dal Datore di lavoro quale "responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione".

### **Prestazioni connesse all'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE:**

L'aggiudicatario si impegna ad organizzare ed effettuare i corsi di formazione, di addestramento e di aggiornamento previsti nel presente capitolato con le modalità stabilite in materia dalle disposizioni vigenti, ancorché sopravvenute nel corso di validità dell'affidamento.

Ai fini della identificazione dei destinatari delle attività di formazione previsto nel presente capitolato, per personale dell'Ente si intende, oltre al personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche il personale impiegato a tempo determinato (personale somministrato, co.co.co e co.co.pro. etc.).

Le attività di formazione ed informazione del personale dipendente dovranno essere articolate come segue e comunque i programmi dovranno essere rispondenti a quanto disposto dal Decreto 16/01/97 del Lavoro e Sanità:

1. Attività di informazione del personale dipendente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
2. Attività di formazione specifica per i componenti delle squadre di emergenza e di primo soccorso;
3. Attività di formazione specifica per il personale dei vari settori interessati;
4. Svolgimento della formazione e informazione del personale, anche in collaborazione con il Medico Competente, da eseguirsi periodicamente e direttamente presso le strutture indicate, di volta in volta, dall'Ente, secondo un programma pianificato e concordato con l'Ente stesso e relativamente:
  - ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività dell'Ente in generale;
  - alle procedure che riguardano il primo soccorso, la prevenzione antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  - ai rischi specifici cui è esposto ciascun dipendente in relazione all'attività svolta, alle normative di sicurezza ed alle disposizioni dell'Ente in materia;
5. adempimenti dell'art. 37 del D.Lgs 81/08 e agli accordi Stato Regione del dicembre 2011;
6. adempimento degli art. 6, 7 e 9 del D.M. 10 marzo 1998;
7. adempimento del D.M. 388 del 15/07/2003 aziende gruppo Be C;
8. adempimento della Legge Regionale n. 33/09 – Regolamento CE 852/4.

**Il monte ore dei corsi di formazione/informazione per il biennio di durata del contratto è quantificato in complessive 100 ore.**